



COMUNE DI MACHERIO
(Provincia di Monza e Brianza)
Via Visconti, n. 39 - 20846
Ufficio Tributi

Avviso IMU 2015 acconto

Si ricorda che il versamento dell'acconto IMU 2015 sarà effettuato entro il 16 giugno 2015, facendo riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate nel 2014 come da schema che segue, in attesa dell'approvazione di quelle del 2015, come stabilito dalla Legge.

ALIQUOTA ORDINARIA ALTRI FABBRICATI, AREE EDIFICABILI E TERRENI

- **del 10 per mille** per tutti i beni immobili, compresi terreni ed aree edificabili, ad eccezione di tutti i fabbricati di categoria catastale C/1, C/3 e tutte le categorie D.
- **del 7,6 per mille** per tutti i fabbricati di categoria catastale C/1, C/3 e tutte le categorie D.

§§§§

SOLO PER CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

- **Aliquota per abitazione principale e pertinenze: 4,8 per mille** per le sole **unità immobiliari di categoria A/1, A/8, A/9** e loro pertinenze collegate di categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate prima, posseduti da persone fisiche che siano residenti e abbiano la dimora abituale nella casa adibita ad abitazione principale. Sono comprese le unità immobiliari e pertinenze considerate espressamente dalla Legge come abitazione principale. **Queste unità immobiliari non pagano la TASI 2015.**

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di **50 euro** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400.